

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Attività di polizia urbana

Art. 3 - Utilizzo del volontariato

Art. 4 - Ordini verbali

Capo II - Uso e mantenimento del suolo pubblico

Art. 5 - Comportamenti vietati

Art. 6 - Sgombero della neve

Capo III – Decoro, igiene e sicurezza degli edifici e dei terreni

Art. 7 – Manutenzione

Art. 7 bis - Coperture ed altri manufatti contenenti amianto

Art. 7 ter – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

Art. 8 - Esercizi commerciali

Art. 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati

Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 11 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti e della pubblicità fonica

Art. 12 - Divieto di campeggio libero

Capo IV - Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Art. 13 - Divieto di suoni e schiamazzi – limitazioni orarie emissioni rumorose delle attività lavorative

Art. 14 - Divieto di bivacco e accattonaggio

Art. 15 - Uso dei dispositivi antifurto

Art. 16 – Giochi sulla pubblica via

Art. 17 - Botti e petardi

Art. 18 - Accensione di fuochi

Capo V - Tutela e tenuta degli animali

Art. 19 - Accompagnamento, conduzione e tenuta cani

Art. 20 - Custodia cani

Art. 21 - Animali pericolosi

Art. 22 - Bestiame, animali da cortile

Capo VI - Sanzioni

Art. 23 - Sanzioni amministrative

Capo VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 – Entrata in vigore

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto comunale, con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di propria competenza al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animale e la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) promuovere e disciplinare forme di riduzione delle controversie relative alle materie del presente regolamento attraverso accordi e mediante l'utilizzo della mediazione a cura dell'Amministrazione Comunale e della società civile;
- e) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- f) garantire la protezione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale.

2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Attività di polizia urbana

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n° 21 "DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE"

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 3 - Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Art. 4 - Ordini verbali

1. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, devono essere osservate le disposizioni e gli ordini, anche verbali, impartiti sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della polizia municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Capo II - USO E MANTENIMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. E' vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione ed il decoro degli spazi collettivi e/o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato:

- a) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- b) immergersi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio;
- c) ammassare oggetti qualsiasi al di fuori della recinzione esterna degli edifici;
- d) fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 relativamente all'abbandono di rifiuti, è vietato conferire i rifiuti con modalità diversa dall'utilizzo degli appositi contenitori e nel rispetto della destinazione di ciascuno;
- e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico o di uso pubblico destinate alla circolazione di pedoni e veicoli;
- f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- g) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati. È altresì vietato sputare sia per motivazioni di carattere igienico sanitario che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici, e gettare carte, gomme da masticare e mozziconi di sigaretta o simili;
- i) eseguire la pulizia o il lavaggio di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- j) insozzare le pubbliche vie;
- k) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi (fatto salvo per motivi di giardinaggio), segnaletica ed altri beni pubblici, nonché incatenarsi ad essi);
- l) sdraiarsi, dormire su strade, piazze, marciapiedi e sui gradini degli edifici pubblici, sdraiarsi ovvero dormire sulle panchine pubbliche;
- m) insudiciare monumenti, muri e qualunque superficie pubblica e di arredo urbano;
- n) collocare, affiggere o appendere cartelli e alcunché su alberi e beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. Gli agenti accertatori provvederanno a rimuovere immediatamente i cartelli;
- o) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

p) lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone, animali o cose, sia a mano sia con qualsiasi altro strumento;

q) abbandonare nei cestini dei rifiuti posti nelle aree pubbliche sacchi di rifiuti che devono essere conferiti secondo le norme vigenti mediante la raccolta differenziata Del Porta a Porta (gestita dalla società in house).

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera b),c),e),f),g),h),i),j),k), l), m) n),o) e p) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a) e d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 150.

In merito alle sanzioni riguardanti i rifiuti in genere ed il loro abbandono, resta salvo per i casi specifici il riferimento alle tabelle Atersir a cui si fa espresso riferimento.

Art. 6 - Sgombero della neve

1. Durante o a seguito di nevicate, i proprietari degli edifici a qualunque scopo destinati e tutti coloro che ne abbiano a qualsiasi titolo il possesso, i conduttori e gli amministratori sono obbligati a porre in essere tutti gli accorgimenti affinché la neve depositata sulla proprietà privata non rechi danno a persone e cose sulle aree di pubblico passaggio, adottando tutte le cautele necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare, a tal fine, deve essere asportata la neve dai rami e dai tetti che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100.

3. Al fine di ridurre al minimo i disagi ed i pericoli per la pubblica incolumità, in occasione di nevicate, i cittadini sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione per la rimozione della neve e del ghiaccio nelle aree di circolazione pedonale pubblica prospicienti gli edifici privati. Sono altresì tenuti ad agevolare il lavoro dei mezzi meccanici di sgombero della neve evitando di lasciare in sosta automezzi privati nelle pubbliche aree di circolazione.

Capo III – DECORO, IGIENE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEI TERRENI

Art. 7 - Manutenzione

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare, per quanto di loro competenza, un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire il decoro e/o la pubblica incolumità, ai sensi del codice civile.

2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici non utilizzati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne completamente gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi che impediscano l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di intrusione da parte di terzi, salvaguardando sempre il decoro urbano. In particolare, nel centro urbano, è fatto divieto di utilizzare in via permanente recinzioni da cantiere ed analoghe.

3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati, secondo le rispettive competenze, devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere al ripristino dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura degli edifici ogni qualvolta ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità comunale ai fini del mantenimento del decoro urbano. Devono inoltre provvedere ad una adeguata manutenzione delle saracinesche e degli infissi in genere.

4. I proprietari, gli inquilini e gli amministratori hanno l'obbligo di tenere sempre puliti i cortili delle case da loro possedute, abitate o amministrate.

5. L'eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l'obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti.

6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni e fabbricati all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche, ivi compreso evitare l'accumulo di acqua presso terreni e fabbricati.

7. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni nel territorio comunale che confinano con la sede stradale e/o che comunque abbiano accesso diretto dalla strada (anche tramite strade private) devono adottare accorgimenti (cancelli, recinzione, fosso, ecc.) idonei ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi, in particolare al fine di impedire lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

8. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni in fregio a strade di uso pubblico e/o a fossi di regimazione delle acque, nella conduzione delle attività agricole, in particolare se effettuate con mezzi meccanici, e nell'organizzazione delle coltivazioni, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare l'integrità della strada e l'efficienza dei fossi (anche se tominati) mantenendo un'adeguata distanza dalla strada e/o dal fosso.

9. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme in materia, i proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni agricoli nel territorio comunale, nell'effettuare lo spargimento di letame sul suolo, dovranno evitare la diffusione di odori molesti, di mosche e di insetti vari: i cumuli temporanei non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili o paglia ed elementi similari.

10. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, e comunque che aggettino sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

11. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi (eccetto i commi 7, 8, 9 e 10), ogni qual volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, si procederà, prima ed obbligatoriamente, ad intimare al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida anche orale, entro un congruo termine.

12. Qualora sia accertato l'adempimento alla diffida, non si provvede ad elevare la sanzione amministrativa.

13. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo dell'intervento. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 100.

15. Chiunque viola le disposizioni del comma 10 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 150.

16. Chiunque viola le disposizioni degli altri commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 200.

Art.7 bis - COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

Si fa riferimento alla normativa nazionale D.Lgs.152/2006 testo unico sull'ambiente e le normative di riferimento.

Art. 7 ter - INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni previste nel presente articolo valgono per tutti gli immobili presenti sul territorio comunale.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ed alla ricezione di servizi via satellite, costituito dall'antenna e dall'impianto di distribuzione del segnale all'interno degli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. I proprietari degli immobili che intendono realizzare uno o più impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono avvalersi di antenne paraboliche collettive.

6. Nel caso in cui l'immobile sia già dotato di un impianto di ricezione satellitare singolo o collettivo è fatto obbligo alle varie unità abitative di collegarsi all'impianto esistente anche modificandone le caratteristiche, in applicazione del presente articolo.

7. La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione. L'installatore dovrà, comunque, rilasciare idonea certificazione di conformità dell'impianto.

8. Le parabole, i convertitori ed i relativi supporti devono avere una colorazione in grado di mimetizzarsi con il manto di copertura, con le facciate dell'edificio e con l'ambiente o essere in materiale trasparente.

9. In tutti gli edifici, le antenne, siano esse condominiali o singole, dovranno essere posizionate sulla copertura degli stessi, preferibilmente sul lato considerato interno o verso il cortile interno, ad una distanza dal filo di gronda tale da renderla non visibile dal piano strada.

10. Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono di norma avere le seguenti dimensioni massime: cm 120 di diametro per gli impianti collettivi e cm 100 di diametro per impianto singolo.

11. E' fatto divieto assoluto installare antenne paraboliche sui balconi, terrazzi non di copertura, comignoli e facciate.

12. La sanzione per il mancato rispetto delle prescritte norme è pari ad € 500,00 con contestuale obbligo di adeguamento.

Art. 8 - Esercizi commerciali

1. È consentito collocare in area pubblica o aperta al pubblico all'esterno di ogni esercizio, un numero massimo complessivo di 2 sedie ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.

2. È fatto divieto assoluto (fatto salva l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale) di:

a) apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio;

- b) appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno;
- c) esporre la merce direttamente a terra e ad un'altezza superiore a cm 220;
- d) compromettere o alterare il supporto murario, le eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato, mediante la collocazione di telai, vetrine ed espositori;
- d) installare o mantenere impianti elettrici o volanti (ciabatte) e i grappoli di spine nella stessa presa multipla, soluzioni improvvisate quali cavi volanti e l'utilizzo di isolamenti approssimativi.

3. Nell'area esterna pubblica o privata di pertinenza dei negozi è consentito esporre la merce tramite l'utilizzo di espositori aventi un'altezza massima di cm. 220 per il 50% della profondità dell'area stessa a partire dal muro del fabbricato, e un'altezza massima di cm. 150 nella restante porzione di area di pertinenza.

4. Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale e dal "regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

5. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

6. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

7. Il funzionamento e l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110, solo comma 6) del T.U.L.P.S. collocati all'interno delle sale giochi e degli esercizi (pubblici esercizi, circoli, negozi, ecc.) è consentito esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 23.00, tutti i giorni, festivi compresi.

8. I responsabili degli esercizi hanno l'obbligo di esporre adeguati cartelli che pubblicizzino gli orari nei quali è consentito il gioco attraverso apparecchi e congegni automatici.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 100. Fa eccezione la violazione prevista dal comma 8 per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 50.

10. Le violazioni al presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 20 del Codice della Strada, comportano altresì la rimozione della merce e/o manufatti collocati abusivamente a carico dell'autore della violazione; qualora il trasgressore non provveda alla rimozione si procederà d'ufficio con il recupero delle spese sostenute per il ripristino dei luoghi.

Art. 9 - Misure a tutela dei beni pubblici e privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare il decoro urbano, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga. E' vietato sempre nel rispetto del decoro urbano esporre nei terrazzi o fuori dalle finestre qualunque oggetto che ne deturpi il decoro. Altresì è vietato utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o rifiuti o altri materiali simili.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni che non siano qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 200 ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 10 gg dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione. Qualora il trasgressore non ottemperi al ripristino dello stato dei luoghi nei tempi previsti si applicherà un'ulteriore sanzione di € 500,00. Al ripristino dello stato dei luoghi provvederà l'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese a carico del trasgressore. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1 del presente articolo su beni qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta di € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà al ripristino con addebito delle relative spese a carico del trasgressore.

5. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 100.

6. Nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato l'accesso dalle ore 24.00 alle ore 06.00, fatto salvo eventi e/o manifestazioni autorizzate. In particolare, i giochi sono riservati ai bambini di età inferiore agli 11 anni che dovranno comunque essere sempre vigilati da un adulto che li accompagna al fine di garantire un utilizzo corretto delle attrezzature. Nei parchi, giardini pubblici, aiuole ed in ogni altro luogo pubblico è vietato:

- a) entrare nelle aiuole, boschetti, recinti e rompere gli arredi urbani, anche col gioco della palla
- b) cogliere o asportare piante, erbe e fiori coltivati, manomettere in qualsiasi modo gli alberi, le piante e le siepi, distaccarne o guastarne i rami e le foglie;
- c) appendere o affiggere qualunque cosa agli alberi, scuoterli, fatte salve le relative autorizzazioni;
- d) rompere o smuovere paletti di sostegno, catene di ferro o corde di collegamento, recinzioni, ecc;
- e) circolare e/o sostare con i veicoli a motore nei parchi, giardini, aiuole e simili;
- f) accendere fuochi, se non autorizzati;
- g) far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione, spostare le attrezzature e gli arredi dai luoghi ove sono state apposte;
- h) rimuovere o danneggiare i nidi e le tane;
- i) catturare o molestare gli animali selvatici;
- j) asportare terra;
- k) fare uso improprio delle acque;

l) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi o di chi abita nelle prospicenze.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 6, lettera d), e), h) e i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta da € 150 a 300.

Art. 10 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 11 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti e della pubblicità fonica

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione, l'affissione su qualsiasi luogo e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo. E' consentita la sola distribuzione porta a porta (introduzione del volantino pubblicitario nella cassetta postale) a condizione che tale operazione non ingeneri disturbo o disagio agli abitanti.

2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. La libera distribuzione di volantini, anche da parte di sindacati e categorie, è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza.

4. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi vigenti.

5. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3.

6. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente previa autorizzazione comunale con comunicazione all'ufficio competente almeno 10 (dieci) giorni prima, con indicazione del veicolo che verrà utilizzato ed il nominativo di chi condurrà il medesimo. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione e di cerimonia, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto. In ogni caso il volume degli altoparlanti deve essere tale da non arrecare disturbo alle persone.

7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei

volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 200.

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 6 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23/cc. 8 e 11 del Codice della Strada.

10. Chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione del relativo canone e nelle singole autorizzazioni, limitatamente, allo svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta di firma o raccolta fondi, è obbligato a:

- a) non infastidire le persone con richiami od altro in modo da attirarne l'attenzione od ottenere firme, contributi e/o offerte;
- b) gli addetti devono essere provvisti di cartellino di riconoscimento ove venga indicato il nome dell'ente, associazione, comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto e la foto.

Art. 12 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. È vietato nelle aree pubbliche della città dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli, l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco.

2. Gli operatori di P.M. sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune compresa la rimozione coattiva dei veicoli in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo se del caso, la collaborazione delle altre FF.PP..

3. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato, soggiace alla sanzione amministrativa di € 200 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità di cui all'art. 159 del C.d.S. avvalendosi di ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tener il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Capo IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 13 - Divieto di suoni e schiamazzi – limitazioni orarie emissioni rumorose delle attività lavorative

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone.

2. In luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

3. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture ricettive, autorizzati ai sensi degli artt. 68, 69 e 86 del TULPS o che abbiano presentato valida segnalazione di inizio di attività nei casi consentiti dalla Legge o abilitati anche ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 26/7/2004 n. 14, o da altre disposizioni di settore, ad effettuare spettacoli e trattenimenti musicali, sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

a) qualora gli spettacoli ed i trattenimenti musicali siano effettuati nelle pertinenze esterne (ad esempio spazi pubblici in concessione, verande, giardini), salva diversa prescrizione impartita al rilascio della licenza, dovranno svolgersi, di norma, entro e non oltre la fascia oraria compresa fra le ore 18,00 e le ore 24,00; dovranno essere in ogni caso rispettate le soglie di rumorosità stabilite dalla normativa vigente in materia;

b) i titolari di pubblici esercizi e strutture ricettive possono effettuare manifestazioni con carattere saltuario e/o occasionale, e dovranno rispettare le prescrizioni di cui al punto precedente.

c) per gli spettacoli ed i trattenimenti musicali occasionali, nonché quelli che si inseriscono nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, promozionali e simili organizzate dal Comune o organizzate da privati in collaborazione con il Comune o per le quali il Comune abbia concesso il patrocinio, l'orario potrà essere di volta in volta determinato, a prescindere da quanto previsto dalle disposizioni sopra dettate.

4. Dovranno essere comunque rispettate specifiche disposizioni di volta in volta impartite dal Sindaco al quale è demandata anche la possibilità di modificare le fasce orarie suindicate per casi particolari, a fronte di specifiche richieste, debitamente motivate.

5. Nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16 alle ore 24.00, salvo espressa autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune.

6. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini; non ne è comunque consentito l'uso dalle ore 13:00 alle ore 15,30 e dalle ore 21:00 alle ore 09:00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale o l'apparecchio sono usati.

7. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle 08:00 e dopo le ore 22:00, fatte salve le esigenze del risparmio energetico.

8. Le attività rumorose all'interno dei cantieri edili ed in genere tutte le attività lavorative suscettibili di recare disturbo alla quiete pubblica, sia per l'impiego di macchine rumorose sia per le modalità utilizzate sono vietate dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 20:00 alle ore 07:30 per tutto l'arco dell'anno. Sono esclusi dal divieto gli interventi urgenti per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 100.

10. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

11. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le azioni per una risoluzione bonaria delle eventuali controversie in detta materia, attivando eventuali incontri fra esercenti, cittadini ed associazioni di categoria.

Art. 14 - Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a) assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini;
- b) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- c) soggiornare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, presso i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione;
- d) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- e) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi;
- f) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti;
- g) la raccolta fondi o firme non debitamente autorizzata su aree pubbliche;
- h) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 200,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E' sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca.

3. E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ed in quello demaniale marittimo: tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di trasporto pubblico.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione del divieto di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00. Viene applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 15 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo.

3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 150. Dette sanzioni si applicano trascorsi 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 16 - Giochi sulla pubblica via

1. Nelle aree di circolazione e negli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio, nelle piazze, nei parchi e giardini aperti al pubblico è vietato il gioco del pallone, a meno che non si svolga in zona dedicata o comunque senza arrecare disturbo alla quiete pubblica.

2. Sono altresì vietati quei giochi, collettivi o individuali, che mediante il lancio di attrezzi od oggetti possono recare molestia o disturbo alle persone o mettere in pericolo l'incolumità delle stesse nonché danneggiare proprietà pubbliche o private ovvero edifici d'interesse storico o artistico o parti di essi.

3. Le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative, che si svolgono su aree private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche, ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione non possono protrarsi oltre le ore 23.00 e nel periodo dal 1 ° maggio al 30 settembre non potranno svolgersi dalle ore 13.00 alle 15.30.

Art.17 – Botti e petardi

1. E' vietato: a) l'uso di botti, petardi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose, nonché di altri articoli fastidiosi o molesti; b) l'uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi o molesti, tranne nei casi autorizzati dall'amministrazione comunale.

Art. 18 - Accensione di fuochi

1. È vietato bruciare materiale di qualsiasi genere o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini e fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e deve essere assicurata adeguata sorveglianza al fuoco fino al suo spegnimento.

2. È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalle normative vigenti.

3. Senza preventiva autorizzazione è sempre vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici.

4. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato sulle aree pubbliche, tranne che per eventi espressamente autorizzati con le relative prescrizioni antincendio e sicurezza.

5. Se per qualsiasi causa anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

6. Fatto salvo le violazioni di natura penale previste dalla normativa statale, chiunque effettua lo smaltimento di rifiuti, ivi compresi rifiuti derivanti da potatura di piante e sfalcio di erba, mediante incenerimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 250.

Capo V - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Art. 19 - Accompagnamento, conduzione e tenuta cani 1. I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'Anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono in possesso o in caso di trasferimento di residenza. Entro 15 giorni dalla cessione a terzi o in caso di decesso dell'animale devono darne comunicazione all'anagrafe canina del Comune.

2. I proprietari di cani devono far applicare dal veterinario, il codice di riconoscimento (microchip) ricevuto al momento dell'iscrizione all'anagrafe canina del Comune. La

documentazione ufficiale ricevuta dal Comune comprovante l'avvenuta iscrizione deve essere custodita dal proprietario dell'animale ed esibita agli addetti alla vigilanza e controllo.

3. Ai proprietari ed ai detentori di cani è fatto obbligo:

a) di utilizzare idoneo guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile e del corpo dei VV.FF. quando sono utilizzati per servizio.

5. Ai proprietari, detentori di cani e a chiunque assume la custodia di un cane è fatto obbligo:

a) di essere sempre muniti di palette e/o sacchetti per la raccolta degli escrementi quando conducono cani in aree pubbliche; b) nel caso in cui il cane defechi su suolo pubblico di provvedere immediatamente alla pulizia della superficie interessata. c) di impedire ai cani di danneggiare piante e/o fiori all'interno delle aiuole pubbliche; d) di non introdurre cani o altri animali nei parchi e giardini comunale al di fuori delle aree di sgambamento appositamente attrezzate.

6. Le disposizioni di cui al punto 5 non si applicano alle persone non vedenti, quando conducono cani addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 20 - Custodia cani

1. Ai detentori di cani è vietato:

a) tenere gli animali all'aperto, sprovvisti di un riparo che non abbia una protezione dal contatto immediato con il suolo, coperto sul almeno tre lati, di altezza inferiore a metri 1,50, ove gli animali possano ripararsi in caso di intemperie;

b) l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

2. I detentori di cani devono:

a) rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili;

b) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

c) fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;

d) assicurare la regolare pulizia degli spazi dove gli animali vengono custoditi;

e) apporre agli accessi della proprietà una targhetta con la dicitura "attenti al cane" avente adeguata dimensione affinché possa essere immediatamente individuata, fatti salvi i cani di piccola taglia;

f) adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), b) e del comma 2 lett. a), b), c) e d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 150.

Art. 21 - Animali pericolosi

1. È vietato far circolare animali feroci e pericolosi nel territorio comunale. L'introduzione di animali feroci nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti che provvederanno alla verifica delle condizioni degli animali e della loro detenzione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 100.

Art. 22 - Animali da cortile

1. È vietato entro il perimetro del centro abitato tenere suini, bovini, equini, ovini e caprini.

2. È consentito, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero complessivo di n. 10 (dieci) animali di bassa corte (polli, oche, tacchini, conigli e volatili in genere), per esclusivo uso familiare nel rispetto delle norme d'igiene e sanità pubblica e sempre che venga effettuata accurata pulizia degli spazi destinati ai predetti animali al fine di non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato ed all'ambiente anche a causa della presenza di esalazioni odorigene.

3. È vietato somministrare alimenti di qualunque tipo ai colombi ed ai gabbiani.

4. Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie.

5. In caso di presenza di colonie di colombi e gabbiani, nidificanti o meno, i soggetti indicati al comma 4 devono darne immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune provvedendo nel contempo alla chiusura con griglie o reti degli accessi di sosta o nidificazione.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di € 100.

Capo VI – SANZIONI

Art. 23 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive integrazioni e modificazioni.

2. La violazione delle norme del presente regolamento è soggetta ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 c. 1 Legge 689/81, pari ad € 50,00

3. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per singole violazioni il presente Regolamento stabilisce, l'importo del pagamento della sanzione in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo edittale, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16, in relazione alla gravità della violazione

4. L' Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e a gestire i procedimenti ai sensi dell'art.18 del D.lgs 689/1981 è il Sindaco.

5. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del presente regolamento sono destinati al Comune di Civitella di Romagna.

6. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689.

7. Il presente Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.

8. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Capo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento le disposizioni nello stesso contenute sostituiscono quelle incompatibili contenute in precedenti regolamenti o ordinanze